
Votazione popolare

18 giugno 2023

Primo oggetto

Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese

Secondo oggetto

Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica

Terzo oggetto

Modifica del 16 dicembre 2022 della legge COVID-19



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Spiegazioni del Consiglio federale
Edite dalla Cancelleria federale
Chiusura redazionale: 17 marzo 2023

Primo oggetto**Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese**

In breve	→	4
In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	18
Il testo in votazione	→	20

Secondo oggetto**Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (controprogetto indiretto all'iniziativa per i ghiacciai)**

In breve	→	6
In dettaglio	→	24
Gli argomenti	→	30
Il testo in votazione	→	34

Terzo oggetto**Modifica del 16 dicembre 2022 della legge COVID-19**

In breve	→	8
In dettaglio	→	42
Gli argomenti	→	48
Il testo in votazione	→	52



I video della
votazione:
admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:
VoteInfo

In breve

Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese

Contesto

La Svizzera, insieme a circa 140 Stati, ha convenuto che i grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale devono pagare almeno il 15 per cento di tasse. Se in uno Stato un gruppo di imprese è tassato con un'aliquota inferiore, altri Stati in futuro potranno tassarlo fino al raggiungimento della soglia del 15 per cento. In Svizzera attualmente alcuni gruppi di imprese sono tassati con un'aliquota inferiore al 15 per cento.

Il progetto

Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono introdurre un'imposizione minima applicabile ai grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale. Per tutte le altre imprese non cambia nulla. L'attuazione avverrà mediante l'introduzione di un'imposta integrativa. Se la Svizzera non introdurrà tale imposta, altri Stati potranno riscuotere la differenza fino al raggiungimento dell'aliquota del 15 per cento. Le ripercussioni finanziarie del progetto sono difficili da valutare. Per il primo anno si stima che il gettito dell'imposta integrativa sia compreso tra 1 e 2,5 miliardi di franchi. Il 75 per cento delle entrate andrà ai Cantoni, mentre il 25 per cento alla Confederazione. Grazie alla perequazione finanziaria, tutti i Cantoni ne trarranno profitto. In Svizzera sono attive molte imprese internazionali che offrono numerosi posti di lavoro e contribuiscono in modo rilevante al gettito fiscale. Tasse più elevate riducono l'attrattiva della piazza economica. Le entrate provenienti dall'imposta integrativa saranno pertanto impiegate anche per promuovere tale attrattiva, al fine di garantire posti di lavoro ed entrate fiscali. L'attuazione del progetto richiede una modifica della Costituzione federale, per la quale è necessaria una votazione popolare.

In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	18
Il testo in votazione	→	20

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare il decreto federale del 16 dicembre 2022 concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di accettare il progetto. Quest'ultimo garantisce condizioni quadro stabili e assicura entrate fiscali e posti di lavoro in Svizzera. Tutti potranno beneficiarne.

[admin.ch/imposizione-ocse](https://www.admin.ch/imposizione-ocse)


Opinione della
minoranza in
Parlamento

No


Una minoranza del Parlamento respinge il progetto, ritenendo che la maggior parte del gettito fiscale andrebbe ai pochi Cantoni fiscalmente attrattivi in cui hanno sede molte grandi imprese. Non sarebbe quindi colta l'opportunità di porre un freno alla concorrenza fiscale intercantonale.

[parlamento.ch](https://www.parlamento.ch) > Attività parlamentare > Curia Vista > Affari > 22.036

Il voto del Consi-
glio nazionale



Il voto del Consi-
glio degli Stati



In breve

Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (controprogetto indiretto all'iniziativa per i ghiacciai)

Contesto

La Svizzera importa circa i due terzi della sua energia. Il petrolio e il gas naturale consumati nel nostro Paese provengono interamente dall'estero. Questi vettori energetici fossili non sono disponibili in quantità illimitata e per di più hanno un forte impatto negativo sul clima. Per diminuire la dipendenza dall'estero e il carico ambientale, il Consiglio federale e il Parlamento intendono ridurre il consumo di olio da riscaldamento e gas e produrre più energia in Svizzera.

Il progetto

Grazie a questo progetto la Svizzera ridurrà progressivamente il consumo di petrolio e gas naturale. L'obiettivo è raggiungere la neutralità climatica per il nostro Paese entro il 2050. Il progetto prevede misure volte a ridurre il consumo di energia. Chi sostituisce il proprio riscaldamento a olio, a gas o elettrico riceve un contributo finanziario. Inoltre sono sostenute le imprese che investono in tecnologie rispettose del clima. La legge è un controprogetto indiretto all'iniziativa per i ghiacciai. Contrariamente a quest'ultima, la legge non prevede un divieto dei vettori energetici fossili come benzina, diesel, olio da riscaldamento e gas. Contro la legge è stato chiesto il referendum.

In dettaglio	→	24
Gli argomenti	→	30
Il testo in votazione	→	34

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Il progetto rende la popolazione e l'economia meno dipendenti dalle importazioni di petrolio e gas. Migliora la protezione del clima senza introdurre divieti o nuove tasse. Chi investe in riscaldamenti rispettosi del clima e in tecnologie innovative riceve aiuti finanziari.

[🔗 admin.ch/legge-sul-clima](https://admin.ch/legge-sul-clima)


Raccomandazione
del comitato
referendario

No


Il comitato referendario mette in guardia contro un forte incremento del fabbisogno di elettricità e un massiccio aumento dei prezzi della corrente elettrica. Non ritiene realistico il previsto passaggio da olio da riscaldamento, gas, diesel e benzina a un approvvigionamento energetico basato sull'elettricità. Secondo il comitato, il progetto manca di pianificazione, aggrava la penuria di elettricità, deturpa l'ambiente e mette in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento.

[🔗 no-crisi-energetica.ch](https://no-crisi-energetica.ch)

Il voto del Consi-
glio nazionale



Il voto del Consi-
glio degli Stati



In breve

Modifica del 16 dicembre 2022 della legge COVID-19

Contesto

L'evoluzione del coronavirus è tuttora imprevedibile e non è quindi da escludersi che possano emergere nuove varianti pericolose. Per questo motivo il Parlamento ha deciso di prorogare sino a fine giugno 2024 alcune misure previste dalla legge COVID-19. In caso di necessità, le autorità potranno così intervenire rapidamente per proteggere le persone particolarmente a rischio e il sistema sanitario. Contro la proroga è stato chiesto il referendum.

Il progetto

Grazie alla proroga resterà possibile importare e impiegare medicinali che prevencono un decorso grave della malattia, anche se non ancora omologati in Svizzera. La Confederazione potrà poi continuare a rilasciare un certificato COVID-19, soprattutto se dovesse essere nuovamente richiesto per recarsi all'estero. Potrà inoltre obbligare i datori di lavoro a proteggere le persone particolarmente a rischio, ad esempio consentendo loro di lavorare da casa. Nell'eventualità di una chiusura delle frontiere, dovrà inoltre garantire l'ingresso ai frontalieri. In caso di bisogno, potrà infine essere riattivata l'applicazione SwissCovid. Se la proroga sarà respinta, tutte queste disposizioni decadranno a metà dicembre 2023.

In dettaglio	→	42
Gli argomenti	→	48
Il testo in votazione	→	52

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 16 dicembre 2022 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

La legge COVID-19 è stata uno strumento importante per Confederazione e Cantoni, in quanto ha permesso loro di contenere la pandemia di COVID-19 e di attutirne l'impatto. Mediante la proroga, il Consiglio federale e il Parlamento si assicurano di poter ricorrere di nuovo, in caso di necessità, a strumenti collaudati per proteggere le persone particolarmente a rischio e il sistema sanitario.

admin.ch/proroga-legge-covid-19


Raccomandazione
del comitato
referendario

No


Secondo il comitato, prorogare la legge COVID-19 è inutile e dannoso. La legge consente infatti di reintrodurre in qualsiasi momento misure discriminatorie. Un no alla proroga permetterebbe di ricompattare una società divisa e di tornare alla normalità.

misure-no.ch

Il voto del Consi-
glio nazionale



Il voto del Consi-
glio degli Stati



In dettaglio

Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese

Contesto

In Svizzera risiedono molti gruppi di imprese attivi a livello internazionale. Essi costituiscono un pilastro importante della nostra economia. Un lavoratore dipendente su quattro è impiegato in uno di questi gruppi di imprese¹. Tali gruppi apprezzano le condizioni quadro attrattive del nostro Paese e contribuiscono in modo importante alle entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni.

Il progetto dell'OCSE e del G20

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il Gruppo dei 20 grandi Paesi industrializzati ed emergenti (G20) vogliono adeguare le norme sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese alla digitalizzazione e alla globalizzazione dell'economia. Nell'ottobre 2021 hanno quindi adottato in comune un progetto in tal senso, al quale la Svizzera ha aderito insieme a circa 140 Stati. Il progetto consta di due pilastri (vedi riquadri).

Dibattiti in Parlamento	→	16
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	18
Il testo in votazione	→	20

I due pilastri del progetto dell'OCSE e del G20²

Imposizione nello Stato di commercializzazione (primo pilastro): concerne le imprese che generano una cifra d'affari annua di oltre 20 miliardi di euro e hanno una redditività superiore al 10 per cento. Si tratta delle circa 100 imprese più grandi e redditizie al mondo, i cui utili saranno tassati anche negli Stati dove vendono le loro merci o forniscono i loro servizi. Sono esclusi dal primo pilastro determinati servizi finanziari regolamentati e l'estrazione delle materie prime. Per l'attuazione del primo pilastro è necessario elaborare un accordo internazionale, in modo da creare certezza del diritto ed evitare soluzioni unilaterali. Non è ancora noto quando e da quali Paesi tale accordo sarà effettivamente sottoscritto.

Imposizione minima (secondo pilastro): concerne i gruppi di imprese con imprese in più di uno Stato e con una cifra d'affari annua di almeno 750 milioni di euro. Gli utili di tali gruppi di imprese saranno sottoposti in ogni Stato a un'imposizione minima del 15 per cento. L'utile è calcolato secondo regole uniformi a livello internazionale, diverse da quelle vigenti nei singoli Stati, e quindi anche da quelle applicate in Svizzera. Sono esentati dall'imposizione minima i redditi derivanti dal trasporto marittimo internazionale. Nel dicembre 2022 gli Stati membri dell'UE hanno convenuto di attuare l'imposizione minima, prefiggendosi di introdurla a partire dal 2024. Altri Paesi, tra cui il Regno Unito, il Canada e il Giappone, ne hanno anche annunciato l'introduzione a partire dal 2024.

- 1 Ufficio federale di statistica (UST), Statistica dei gruppi di imprese (STAGRE), Portrait der Unternehmensgruppen in der Schweiz 2014–2021, Neuchâtel, novembre 2022 ([12 bfs.admin.ch](https://www.bfs.admin.ch) > Trovare statistiche > Industria, servizi > Statistica dei gruppi d'impresa).
- 2 Progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, 8 ottobre 2021 ([12 oecd.org](https://www.oecd.org) > Topics > Tax > Base erosion and profit shifting > BEPS Actions > Tax Challenges Arising from Digitalisation > Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – 8 October 2021).

Obiettivi del progetto

Con la modifica costituzionale proposta il Consiglio federale e il Parlamento vogliono creare i presupposti affinché le nuove norme sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese possano essere applicate anche in Svizzera, al fine di garantire condizioni quadro stabili, competitività, nonché posti di lavoro ed entrate fiscali per il nostro Paese.

Presupposto per l'attuazione del primo pilastro

Il progetto crea i presupposti affinché la Svizzera possa introdurre l'imposizione nello Stato di commercializzazione (primo pilastro). Il Consiglio federale e il Parlamento non hanno ancora deciso se la Svizzera aderirà a un futuro accordo internazionale e attuerà una simile imposizione.

Attuazione del secondo pilastro

Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono poter introdurre l'imposizione minima (secondo pilastro) già nel 2024, in modo da garantire che i gruppi di imprese interessati paghino l'imposta addizionale in Svizzera. Una disposizione transitoria nella Costituzione federale conferisce al Consiglio federale la facoltà di introdurre, mediante ordinanza, un'imposta integrativa. La disposizione transitoria obbliga tuttavia il Consiglio federale anche a presentare un disegno di legge al Parlamento entro sei anni per sostituire l'ordinanza.

Imposta integrativa

Linee direttive per l'ordinanza

Secondo la disposizione transitoria concernente l'attuazione dell'imposizione minima, nella sua ordinanza il Consiglio federale deve attenersi tra l'altro ai principi seguenti:

- al fine di compensare la differenza tra un'imposizione fiscale più bassa e l'imposizione minima del 15 per cento, la Confederazione preleva un'imposta integrativa;
- il 75 per cento delle entrate provenienti dall'imposta integrativa va ai Cantoni, il 25 per cento alla Confederazione.


Questi principi valgono soltanto per l'ordinanza. Il Consiglio federale e il Parlamento potranno definire una diversa attuazione legislativa.

Imposizione minima OCSE/G20

I grandi gruppi di imprese sono tassati con un'aliquota del 15%


Con imposizione minima in Svizzera

La Svizzera riscuote l'imposta integrativa



Senza imposizione minima in Svizzera

Altri Stati possono riscuotere la differenza



■ Imposizione fiscale attuale

■ Imposta integrativa/differenza

🏭 Gruppi di imprese attive a livello internazionale con una cifra d'affari di almeno 750 milioni di euro e con stabilimenti in Svizzera e all'estero

Imprese interessate

Soltanto i grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale sono soggetti all'imposta integrativa. Secondo una stima dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), in Svizzera la riforma dell'OCSE e del G20 concerne direttamente poche centinaia di gruppi di imprese svizzeri e poche migliaia di gruppi di imprese esteri³. La netta maggioranza delle imprese in Svizzera non è toccata dalla riforma e continuerà a essere tassata come prima⁴.

- 3 Messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2022 relativo al decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale); FF 2022 1700 n. 6 ([🔗 admin.ch](https://www.admin.ch) > Diritto federale > Foglio federale > Edizioni del Foglio federale).
- 4 Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2020 in Svizzera erano attive circa 617 000 imprese. UFS Statistica strutturale delle imprese 2020 | Comunicato stampa | Ufficio federale di statistica ([🔗 bfs.admin.ch](https://www.bfs.admin.ch) > Attualità > Comunicati stampa)

Tutti i Cantoni sono interessati

Attualmente in tutti i Cantoni è possibile che vi siano imprese tassate con un'aliquota inferiore alla soglia minima del 15 per cento fissata dall'OCSE. Da un lato in molti Cantoni l'onere fiscale sugli utili è basso per tutte le imprese, dall'altro specifiche agevolazioni fiscali, ad esempio per la ricerca e lo sviluppo, possono tradursi in un'imposizione minore.

Entrate a breve termine

È difficile valutare l'impatto dell'introduzione dell'imposta integrativa sulle entrate di Confederazione, Cantoni e Comuni. Non sono disponibili tutti i dati necessari e alcuni elementi della riforma non sono quantificabili. In generale le ripercussioni finanziarie dipendono dalla legislazione negli altri Stati. L'AFC stima che nel primo anno il gettito dell'imposta integrativa dovrebbe essere compreso tra 1 e 2,5 miliardi di franchi⁵.

Evoluzione finanziaria a medio e lungo termine

A medio e lungo termine il gettito dell'imposta integrativa e altre entrate dello Stato potrebbero anche diminuire. Il motivo è che le imprese si adattano e potrebbero ad esempio decidere di investire meno, ritenendo la Svizzera fiscalmente meno attrattiva a causa dell'imposizione minima per i grandi gruppi di imprese.

Quota destinata ai Cantoni

Il 75 per cento del gettito dell'imposta integrativa è destinato ai Cantoni in cui l'imposizione fiscale attuale delle imprese interessate è inferiore al 15 per cento. In tal modo le entrate fiscali possono essere impiegate laddove l'onere fiscale addizionale comporta una perdita di attrattiva per la piazza economica. I Cantoni decidono autonomamente come impiegare le loro entrate, tenendo tuttavia adeguatamente conto dei Comuni.

Quota destinata alla Confederazione


Alla Confederazione spetta il 25 per cento delle entrate; ne utilizza una parte per promuovere l'attrattiva della piazza economica svizzera. Il Consiglio federale e il Parlamento decideranno quali misure concrete adottare.

5 Messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2022 relativo al decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (vedi nota a piè di pagina precedente).

Perequazione finanziaria nazionale

Le entrate provenienti dall'imposta integrativa sono prese in considerazione nella perequazione finanziaria, alla quale i Cantoni versano una parte di tali entrate. Nella perequazione finanziaria nazionale confluisce inoltre circa un terzo della quota destinata alla Confederazione. In tal modo ne trarranno vantaggio anche i Cantoni finanziariamente più deboli.

Distribuzione delle entrate provenienti dall'imposta integrativa
Quote destinate alla Confederazione e ai Cantoni



Necessità di una modifica costituzionale

La Costituzione federale sancisce la parità di trattamento sul piano fiscale. L'attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 concerne tuttavia soltanto i grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale. Si rivela pertanto necessaria una modifica della Costituzione.

Cosa succede in caso di no?

Se la modifica costituzionale proposta fosse respinta, il Consiglio federale non potrebbe introdurre l'imposizione minima. In tal caso la differenza tra l'imposizione fiscale più bassa e l'aliquota minima del 15 per cento potrebbe essere riscossa da altri Stati. I gruppi di imprese interessati dovrebbero pagare le imposte addizionali all'estero.

Dibattiti

Parlamento

Il Parlamento vuole porre le basi per l'introduzione dell'imposizione minima in Svizzera. Le posizioni si sono divise per quanto riguarda la distribuzione delle entrate provenienti dall'imposta integrativa tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni. La chiave di ripartizione scelta ha indotto una minoranza a respingere il progetto.

Necessità di agire incontestata

La maggioranza dei parlamentari ritiene che la Svizzera debba seguire gli sviluppi internazionali, anche se ciò potrebbe limitare la competitività del Paese. Senza l'introduzione dell'imposizione minima, le entrate fiscali andrebbero all'estero e la Svizzera rimarrebbe a mani vuote. Per la minoranza, un'imposizione minima rappresenta un passo nella giusta direzione: attenuerebbe la concorrenza fiscale e contribuirebbe a creare maggior giustizia in ambito tributario.

Distribuzione delle entrate

La maggioranza vuole assegnare il 75 per cento delle entrate dell'imposta integrativa ai Cantoni e il 25 per cento alla Confederazione, seguendo così un compromesso raggiunto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Le entrate supplementari dell'imposta integrativa dovranno poter essere destinate ai Cantoni che a causa dell'aumento dell'onere tributario perderanno attrattiva sul piano fiscale. I Cantoni che beneficeranno meno del gettito dell'imposta integrativa tenderanno a ricevere di più attraverso la perequazione finanziaria. Tutti trarranno quindi profitto da una piazza economica svizzera attrattiva.

Una minoranza chiedeva una quota maggiore per la Confederazione


Una minoranza voleva destinare alla Confederazione una quota superiore al 25 per cento delle entrate e riteneva che il gettito andasse distribuito tra i Cantoni in modo più uniforme, in modo da contrastare maggiormente la concorrenza fiscale intercantonale. La Confederazione avrebbe potuto investire a livello nazionale la sua quota maggiore di gettito, ad esempio adottando misure volte ad aumentare gli incentivi all'esercizio di un'attività lucrativa.

Una minoranza chiedeva norme più concrete per i Cantoni


Anche la distribuzione delle entrate all'interno dei Cantoni era controversa. La maggioranza vuole delegare la risoluzione di tale questione ai Cantoni, con l'obbligo di considerare adeguatamente i Comuni. Una minoranza riteneva invece che la distribuzione ai Comuni andasse disciplinata nella Costituzione.

[parlamento.ch](#) > Attività parlamentare > Curia Vista > Affari > 22.036

Il voto del Consiglio nazionale



Il voto del Consiglio degli Stati



Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

L'attuazione dell'imposizione minima assicura alla Svizzera condizioni quadro stabili, entrate fiscali e posti di lavoro. I grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale pagheranno l'imposta addizionale in Svizzera anziché all'estero. I Cantoni trarranno beneficio dalle entrate fiscali, grazie all'imposta integrativa oppure attraverso la perequazione finanziaria.

Garantire condizioni quadro stabili

Con l'attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione minima, la Svizzera crea condizioni quadro stabili sul piano internazionale per la propria piazza economica e permette alle imprese di evitare ulteriori procedure fiscali all'estero. Poiché i gruppi di imprese interessati sono comunque tenuti a pagare l'imposta, con l'introduzione dell'imposta integrativa sarà possibile garantire che le entrate fiscali rimangano in Svizzera.

Compromesso basato su un ampio sostegno

L'attuazione dell'imposizione minima convenuta a livello internazionale è sostenuta in linea di principio da tutti i gruppi parlamentari. La ripartizione delle entrate fiscali addizionali tra Confederazione, Cantoni e Comuni si basa su un compromesso negoziato da rappresentanti di tali collettività pubbliche.

L'intera Svizzera ne trarrà profitto

La chiave di ripartizione scelta permetterà di impiegare le entrate addizionali soprattutto nei Cantoni che a causa dell'aumento dell'onere tributario subiranno la maggior perdita di attrattiva sul piano fiscale. Tutta la Svizzera beneficerà del mantenimento dell'attrattiva della piazza economica, delle entrate fiscali e dei posti di lavoro.

Perequazione tra i Cantoni

Grazie alla perequazione finanziaria nazionale tutti i Cantoni beneficeranno delle entrate provenienti dall'imposta integrativa. Più la quota delle entrate destinata ai Cantoni è alta, maggiore è l'importo che questi incasseranno grazie alla perequazione. La chiave di ripartizione scelta va quindi a vantaggio anche dei Cantoni finanziariamente più deboli.

Attuazione nel rispetto del federalismo

Il progetto rispetta il federalismo. I Cantoni eseguono le disposizioni concernenti la riscossione dell'imposta integrativa e sono in linea di principio liberi di decidere come impiegare le loro entrate fiscali. Essi devono tuttavia tenere adeguatamente conto dei Comuni.

Attuazione in tempi rapidi

La modifica costituzionale crea i presupposti affinché il Consiglio federale possa introdurre l'imposta integrativa mediante ordinanza già nel 2024. Porrà in vigore l'ordinanza quando anche altri Stati avranno introdotto l'imposizione minima. Dovrà poi sottoporre un disegno di legge al Parlamento entro sei anni.

Vantaggi di una legge successiva

Il fatto di attuare il progetto dapprima in un'ordinanza comporta vantaggi: al momento di adottare una legge federale, infatti, il Parlamento potrà tenere conto delle esperienze acquisite con l'imposta integrativa e apportare eventuali correttivi.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese).

Sì

[🔗 admin.ch/imposizione-ocse](https://www.admin.ch/imposizione-ocse)

§

Il testo in votazione

Decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese) del 16 dicembre 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2022¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 129a Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese

¹ La Confederazione può emanare, per i grandi gruppi di imprese, disposizioni concernenti un'imposizione nello Stato di commercializzazione e un'imposizione minima.

² A tal fine si basa su standard e modelli di prescrizioni internazionali.

³ Per tutelare gli interessi dell'economia nazionale, la Confederazione può derogare:

- a. ai principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione come pure al principio dell'imposizione secondo la capacità economica di cui all'articolo 127 capoverso 2;
- b. alle aliquote massime di cui all'articolo 128 capoverso 1;
- c. alle disposizioni concernenti l'esecuzione di cui all'articolo 128 capoverso 4 primo periodo;
- d. alle esclusioni dall'armonizzazione fiscale di cui all'articolo 129 capoverso 2, secondo periodo.

*Art. 197 n. 15*³

*15. Disposizione transitoria dell'art. 129a
(Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese)*

¹ Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge, il Consiglio federale può emanare le disposizioni necessarie concernenti l'imposizione minima dei grandi

¹ FF 2022 1700

² RS 101

³ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

§

gruppi di imprese.

² A tal fine osserva i principi seguenti:

- a. le disposizioni sono applicabili alle unità operative di un gruppo di imprese multinazionale che consegue una cifra d'affari annua consolidata di almeno 750 milioni di euro;
- b. se in Svizzera o in un'altra giurisdizione fiscale le imposte determinanti delle unità operative sono complessivamente inferiori all'imposizione minima con aliquota del 15 per cento degli utili determinanti, per compensare la differenza tra l'aliquota d'imposta effettiva e quella minima la Confederazione preleva un'imposta integrativa;
- c. sono determinanti in particolare le imposte dirette contabilizzate nel conto economico delle unità operative;
- d. l'utile determinante di un'unità operativa corrisponde all'utile o alla perdita calcolati per il conto annuale consolidato del gruppo di imprese, secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto, prima di dedurre le transazioni tra le unità operative e tenuto conto di altre correzioni; gli utili e le perdite correlati al traffico marittimo internazionale non sono presi in considerazione;
- e. l'aliquota d'imposta effettiva per una giurisdizione fiscale è calcolata dividendo la somma delle imposte determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale per la somma degli utili determinanti di queste unità operative;
- f. l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa;
- g. l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali;
- h. l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva;
- i. in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta;
- j. in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere.

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per l'attuazione dell'imposizione minima, riguardanti in particolare:

- a. la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali;
- b. la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni;

§

- c. la procedura e i rimedi giuridici;
- d. le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale;
- e. le regolamentazioni transitorie.

⁴ Se lo ritiene necessario per l'attuazione dell'imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al capoverso 2. Può dichiarare applicabili i modelli di prescrizioni internazionali e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze.

⁵ Le disposizioni sull'imposta integrativa sono eseguite dai Cantoni sotto la vigilanza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per compensare l'onere amministrativo derivante dall'esecuzione di tali disposizioni.

⁶ Il gettito lordo dell'imposta integrativa spetta per il 75 per cento ai Cantoni in cui le unità operative sono assoggettate fiscalmente. I Cantoni tengono adeguatamente conto dei Comuni. Il gettito lordo dell'imposta integrativa su attività delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esentate dall'imposta sull'utile spetta al rispettivo ente pubblico.

⁷ Nell'ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, la quota del gettito lordo dell'imposta integrativa spettante ai Cantoni è tenuta in considerazione come entrata fiscale supplementare.

⁸ Se si avvale della competenza attribuitagli nel capoverso 1, entro sei anni dall'entrata in vigore della relativa ordinanza il Consiglio federale sottopone al Parlamento le disposizioni legali sull'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali.

⁹ La Confederazione utilizza la propria quota del gettito lordo dell'imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate da tale imposta, per promuovere ulteriormente l'attrattiva della piazza economica svizzera.

II

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Se è accettato dal Popolo e dai Cantoni, entra in vigore il 1° gennaio 2024.

In dettaglio**Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (controprogetto indiretto all'iniziativa per i ghiacciai)**

Gli argomenti del comitato referendario	→	30
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	32
Il testo in votazione	→	34

Contesto


Paese alpino, la Svizzera è particolarmente colpita dai cambiamenti climatici in corso. Le misure contro il riscaldamento climatico rivestono quindi una grande importanza. Nel 2017, con l'Accordo di Parigi, la Svizzera si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra unitamente ad altri 192 Paesi e all'Unione europea. Contro l'adesione a tale Accordo non è stato chiesto il referendum.

Effetti dei cambiamenti climatici

In Svizzera gli effetti sono particolarmente forti. Dall'inizio delle misurazioni, la temperatura media è aumentata di 2,5 gradi.

Riscaldamento in Svizzera

(paragone tra la temperatura media negli anni 1871–1900 e quella negli anni 2013–2022)



Riscaldamento globale
(durante lo stesso periodo)

+1,2°C



1 Piogge più intense

Tra il 1901 e il 2015 l'intensità delle forti precipitazioni è aumentata del 12 % e la loro frequenza del 30 %.

2 Meno neve

Sotto gli 800 metri di altitudine i giorni di neve si sono dimezzati rispetto al 1970.

3 Isoterma di zero gradi più elevata

Dal 1961 a oggi la quota dell'isoterma di zero gradi si è alzata di 300–400 metri.

4 Scioglimento dei ghiacciai

Rispetto al 1850 i ghiacciai hanno perso circa il 60 % del loro volume.

5 Più giornate tropicali

A seconda delle regioni, le giornate tropicali (con temperature massime pari o superiori a 30° C) sono da due a quattro volte più frequenti rispetto al 1960.

Dall'iniziativa al controprogetto

Nel 2019 è stata promossa l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)». Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che l'iniziativa sia troppo radicale poiché vieta il consumo di vettori energetici fossili come petrolio e gas a partire dal 2050. Il Parlamento ha elaborato un controprogetto indiretto sotto forma di legge che a suo parere rafforza la protezione del clima e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. La legge è ora sottoposta a votazione popolare poiché contro di essa è stato chiesto il referendum.

Obiettivi del progetto

Il controprogetto indiretto stabilisce che la Svizzera deve diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Non proibisce il consumo di vettori energetici fossili ma prevede di ridurlo il più possibile. Dato che non è possibile ridurre a zero l'emissione di gas serra in tutti i settori, ad esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti o nell'agricoltura, le emissioni rimanenti dovranno essere compensate. Il progetto prevede inoltre misure per attenuare gli effetti inevitabili dei cambiamenti climatici sull'uomo, l'ambiente e l'economia.

Sostegno alla sostituzione dei riscaldamenti

In Svizzera i riscaldamenti a olio e a gas sono responsabili di circa un quarto delle emissioni di gas serra¹. Nell'arco di dieci anni, il progetto mette a disposizione dei proprietari immobiliari fino a 200 milioni di franchi all'anno per sostenerli nel passaggio a impianti di riscaldamento rispettosi del clima, in primo luogo riscaldamenti a legna o pompe di calore. Inoltre sono previsti contributi per l'estensione delle reti di teleriscaldamento e per migliorare l'isolamento degli edifici. Le relative risorse finanziarie confluiranno nei programmi di sostegno già previsti dai Cantoni.

1 Emissioni di gas serra degli edifici ([12 ufam.admin.ch](https://ufam.admin.ch) > Temi > Clima > Dati, indicatori e carte > Dati > Inventario dei gas serra > Edifici)

Sostituzione dei riscaldamenti elettrici

Durante l'inverno i riscaldamenti elettrici consumano circa il 10 per cento dell'elettricità in Svizzera², ossia quasi l'equivalente della produzione annuale dell'ex centrale nucleare di Mühleberg. Sostituendo i riscaldamenti elettrici è possibile risparmiare molta elettricità in inverno. Per questo motivo la legge prevede di sostenere i proprietari di riscaldamenti elettrici nel passaggio a sistemi più efficienti.

Protezione dagli effetti dei cambiamenti climatici

Già oggi la Svizzera deve adeguarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e in futuro questa necessità non farà che aumentare. Il progetto obbliga la Confederazione e i Cantoni ad adottare misure per proteggere le persone, la natura e i beni materiali da inondazioni, frane, canicole o siccità. Contro il caldo nelle città e nei centri abitati sarebbe utile piantare più alberi e predisporre più aree verdi. Le misure contro la siccità aiutano in primo luogo l'agricoltura.

Promozione dell'innovazione

Lo sviluppo di nuove tecnologie è un elemento chiave della protezione del clima. Il progetto prevede pertanto di sostenere le imprese che investono in tecnologie innovative volte a ridurre le emissioni di gas serra, mettendo a loro disposizione 200 milioni di franchi all'anno per sei anni. Queste risorse serviranno ad esempio a promuovere l'impiego di impianti di produzione rispettosi del clima.

Coinvolgimento della piazza finanziaria

Anche il settore finanziario è chiamato a contribuire alla protezione del clima, giacché gli investimenti sono uno strumento importante per promuovere dinamiche favorevoli al clima. Il progetto permette alla Confederazione di concludere convenzioni con banche, gestori patrimoniali, casse pensioni e assicurazioni al fine di fissare misure e obiettivi concreti in materia di clima.

2 Rapporto «Beschleunigung des Ersatzes von Elektroheizungen» (2022), all'attenzione del Consiglio federale (disponibile soltanto in tedesco, con sintesi in italiano) (Ufficio federale dell'energia) ([ufef.admin.ch](https://www.ufef.admin.ch) > Novità e media > Comunicati stampa > Comunicato stampa del 17 febbraio 2022 «Sicurezza dell'approvvigionamento elettrico: il Consiglio federale istituisce una riserva di energia idroelettrica a partire dal prossimo inverno e prevede di realizzare centrali di riserva»).

Prelievo e stoccaggio di CO₂

Le imprese industriali come i cementifici e gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, come pure l'agricoltura, non possono evitare del tutto l'emissione di gas serra. Per questo motivo si prevede di catturare il CO₂ dalle ciminiere industriali e dall'atmosfera per conservarlo in maniera duratura e sicura, ad esempio nel sottosuolo o nel calcestruzzo impiegato nell'edilizia.

L'amministrazione dà l'esempio


Il progetto prevede che l'Amministrazione federale raggiunga la neutralità climatica già nel 2040. Anche le imprese parastatali della Confederazione, come la Posta e le FFS, e le amministrazioni cantonali perseguono lo stesso obiettivo.

Nessuna nuova tassa

Il progetto non introduce nessun divieto e nessuna nuova tassa o imposta, né per l'economia né per la popolazione. Le misure di promozione sono limitate nel tempo. Sono finanziate con il bilancio generale della Confederazione e ammontano al massimo a 3,2 miliardi di franchi nell'arco di dieci anni.

Sostegno della popolazione e delle imprese

3,2 mia. fr. per programmi di promozione volti a ridurre le emissioni di CO₂ e il consumo di elettricità



Partecipazione democratica

Il progetto stabilisce che la Svizzera deve diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 e prevede misure per realizzare questo obiettivo. Le ulteriori misure necessarie a tal fine dovranno essere definite separatamente in apposite leggi. Questo modo di procedere permette di tenere conto degli sviluppi tecnologici. Contro tali leggi sarà possibile chiedere il referendum, nel qual caso il Popolo avrà l'ultima parola.

Se il progetto è respinto alle urne

La legge è il controprogetto indiretto all'iniziativa per i ghiacciai. Il comitato d'iniziativa ha deciso il ritiro condizionato dell'iniziativa a favore del controprogetto. Se il Popolo accetta quest'ultimo alle urne, l'iniziativa è definitivamente ritirata. Se il progetto invece fosse respinto, il comitato d'iniziativa dovrebbe decidere se sottoporre o meno l'iniziativa al voto.

Un approvvigionamento energetico climaticamente neutro è possibile

Due studi commissionati dalla Confederazione³ concludono che per la Svizzera un approvvigionamento energetico a impatto climatico zero è tecnicamente e finanziariamente possibile entro il 2050. Le tecnologie necessarie sono già disponibili oppure in fase di sviluppo. Per sostituire l'olio da riscaldamento e il gas la Svizzera avrà bisogno di più elettricità. Si dovrà quindi far maggiormente ricorso in particolare alle energie rinnovabili come la forza idrica e l'energia solare (pannelli fotovoltaici). Parallelamente sarà possibile risparmiare molta elettricità migliorando l'efficienza e, come prevede la legge, sostituendo i riscaldamenti elettrici.

3 Rapporti tecnici «Energieperspektiven 2050+» (2020), Prognos AG, INFRAS AG, TEP Energy GmbH, Ecoplan AG, su incarico dell'Ufficio federale dell'energia, ed «Energieperspektiven 2050+ – Volkswirtschaftliche Auswirkungen» (2022), Ecoplan AG, su incarico dell'Ufficio federale dell'energia (disponibili soltanto in tedesco, con sintesi in italiano; [ufef.admin.ch](https://www.ufef.admin.ch) > Politica > Prospettive energetiche 2050+).

Gli argomenti

Comitato referendario

Anche se già oggi non abbiamo abbastanza elettricità, questa legge estrema equivale di fatto a un divieto dell'olio da riscaldamento, del gas, del diesel e della benzina, cioè del 60 per cento dell'energia che consumiamo. Il riscaldamento e le auto potranno funzionare soltanto con l'elettricità. Ci sarà quindi un aumento massiccio del consumo di corrente e le economie domestiche dovranno sborsare ogni anno migliaia di franchi in più. Il paesaggio sarà tappezzato di pannelli solari e turbine eoliche, senza che tuttavia in inverno sia garantito un approvvigionamento in elettricità a prezzi ragionevoli. Per questi motivi occorre dire no a questa costosa legge divoratrice di elettricità!

Esplosione dei costi dell'elettricità

Già oggi le persone con un reddito normale, le famiglie, i pensionati, gli alberghi, i ristoranti e le imprese devono fare i conti con prezzi elevati per l'elettricità e l'energia. La ristrutturazione dell'approvvigionamento energetico prevista dalla nuova legge è irrealistica e secondo uno studio causerà costi per almeno 387 miliardi di franchi, ossia oltre 1400 franchi di costi supplementari all'anno per persona. Uno studio del Politecnico federale di Zurigo stima che i costi dell'energia triplicheranno. Ciò equivale a 6600 franchi di costi supplementari per persona all'anno. Con questa legge, l'elettricità e l'energia diventeranno un lusso per ricchi. L'industria dovrà limitare la produzione o trasferirla all'estero. I proprietari di immobili dovranno investire ingenti somme e le pigioni aumenteranno.

Abbandono precipitoso delle energie fossili

Questa legge estrema comporterà un divieto dei combustibili fossili come l'olio da riscaldamento, la benzina, il diesel e il gas, senza che vi sia un piano per garantire una sufficiente produzione di elettricità a prezzi accessibili per alimentare le auto elettriche, le pompe di calore ecc.

**Aumenterà
la penuria di
elettricità**

Come si può pensare di sostituire il 60 per cento del fabbisogno energetico svizzero con l'elettricità? Secondo i calcoli, occorrerebbero 17 nuove centrali di pompaggio delle dimensioni della Grande Dixence, circa 5000 turbine eoliche e 70 milioni di metri quadrati di impianti fotovoltaici supplementari. Questo comporterà un deturpamento della natura e del paesaggio. E nonostante tutto ciò, d'inverno non avremo abbastanza energia eolica e solare poiché è impossibile accumulare l'elettricità in quantità sufficienti. La crisi attuale dimostra inoltre che non si può far affidamento sulle importazioni.

**La sicurezza
dell'approvvigio-
namento è in
pericolo**

L'abbandono precipitoso delle energie fossili minaccia la sicurezza del nostro approvvigionamento energetico. Dipenderemo ancora di più dalle condizioni meteorologiche e dalle risorse estere. Per garantire un approvvigionamento sicuro occorre invece dapprima puntare sullo sviluppo di diverse fonti energetiche (senza divieti tecnologici) e solo in seguito pianificare in modo sicuro l'abbandono delle energie fossili.


**Rieducazione
imposta dallo
Stato**

Il Consiglio federale può esigere autonomamente misure estreme come costosi risanamenti delle abitazioni, la sostituzione di riscaldamenti a olio o a gas ancora funzionanti, il divieto di automobili a benzina o il divieto di viaggiare in aereo o di consumare carne.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario vi raccomanda di votare:

No

 no-crisi-energetica.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Il progetto rafforza la protezione del clima e rende la Svizzera meno dipendente dal petrolio e dal gas naturale, senza introdurre nessun divieto né alcuna nuova tassa. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Il petrolio e il gas naturale non sono illimitati

Il petrolio e il gas naturale non sono disponibili illimitatamente e perturbano il clima. Per garantire al nostro Paese un approvvigionamento energetico sicuro a lungo termine è necessario accelerare l'abbandono dei vettori energetici fossili.

Rafforzare l'indipendenza

Sprovvista com'è di giacimenti petroliferi o di gas naturale, la Svizzera dipende dalle importazioni di queste materie prime, anche da Paesi con governi inaffidabili o instabili. Il progetto rafforza l'indipendenza della Svizzera da questi Paesi.

Sostenere la popolazione e l'economia

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono sostenere la popolazione nell'inevitabile passaggio a sistemi di riscaldamento più rispettosi del clima. Grazie al progetto, chi installa ad esempio un riscaldamento a legna o una pompa di calore riceve un sostegno finanziario. Otterranno aiuti anche le imprese che investono in tecnologie innovative e vantaggiose per il clima. Il progetto crea i giusti incentivi, da cui traggono profitto sia la popolazione che la Svizzera quale piazza economica innovativa.

Ridurre il consumo di elettricità

I riscaldamenti elettrici consumano molta corrente e non sono efficienti. È quindi importante che la Confederazione sostenga finanziariamente la sostituzione di questi riscaldamenti con impianti favorevoli al clima e che permettono di risparmiare energia. Si tratta di denaro ben investito: queste misure permettono infatti di ridurre il consumo di elettricità durante l'inverno, quando l'energia è particolarmente preziosa.

Nessun divieto e nessuna nuova tassa

Il progetto non contiene nessun nuovo divieto e non introduce nessuna nuova tassa o imposta.

Protezione dagli effetti dei cambiamenti climatici

A causa dei cambiamenti climatici aumenta il numero di eventi estremi come frane e inondazioni. Anche i periodi di canicola e di siccità sono sempre più frequenti così come le perdite di raccolto. La Confederazione e i Cantoni devono prevenire questi effetti, ad esempio migliorando la protezione contro le piene e prevedendo più aree verdi nelle città e nei centri abitati.

Il Popolo ha l'ultima parola

Il progetto fissa il quadro per la politica climatica della Svizzera e prevede misure per attuarla. Le ulteriori misure per la protezione del clima dovranno essere decise dal Parlamento. Queste decisioni sottostanno a referendum, per cui il Popolo avrà l'ultima parola.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica.

Sì

 [admin.ch/legge-sul-clima](https://www.admin.ch/legge-sul-clima)

§

Il testo in votazione

**Legge federale
sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione
e il rafforzamento della sicurezza energetica
(LOCl)
del 30 settembre 2022**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio
e dell'energia del Consiglio nazionale del 25 aprile 2022²;
visto il parere del Consiglio federale del 3 giugno 2022³,
decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di stabilire i seguenti obiettivi, conformemente all'Accordo del 12 dicembre 2015⁴ sul clima:

- a. riduzione delle emissioni di gas serra e impiego di tecnologie a emissioni negative;
- b. adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e protezione contro tali effetti;
- c. orientamento dei flussi finanziari verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *tecnologie a emissioni negative*: procedimenti biologici e tecnici volti a rimuovere il CO₂ dall'atmosfera e a fissarlo in modo durevole nelle foreste, nei suoli, nei prodotti del legno o in altri pozzi di carbonio;
- b. *emissioni dirette*: emissioni di gas serra generate nella fase di esercizio, in particolare dalla combustione di vettori energetici e da processi;
- c. *emissioni indirette*: emissioni di gas serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata;

1 RS 101

2 FF 2022 1536

3 FF 2022 1540

4 RS 0.814.012



- d. *saldo netto delle emissioni pari a zero*: riduzione al minimo delle emissioni di gas serra e compensazione dell’impatto delle emissioni rimanenti mediante l’impiego di tecnologie a emissioni negative.

Art. 3 Obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e di impiego di tecnologie a emissioni negative

¹ La Confederazione provvede affinché entro il 2050 l’impatto delle emissioni di gas serra causate dall’uomo in Svizzera sia pari a zero (obiettivo del saldo netto pari a zero):

- a. riducendo al minimo le emissioni di gas serra; e
- b. compensando l’impatto delle emissioni rimanenti mediante l’impiego di tecnologie a emissioni negative in Svizzera e all’estero.

² Dopo il 2050 le quantità di CO₂ rimosse e immagazzinate mediante l’impiego di tecnologie a emissioni negative devono superare le emissioni di gas serra rimanenti.

³ La Confederazione provvede affinché rispetto al 1990 le emissioni di gas serra siano ridotte conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- a. in media, nel periodo 2031–2040, almeno del 64 per cento;
- b. entro il 2040, almeno del 75 per cento;
- c. in media, nel periodo 2041–2050, almeno dell’89 per cento.

⁴ Gli obiettivi di riduzione devono essere tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili. Nella misura del possibile devono essere raggiunti mediante una riduzione delle emissioni in Svizzera.

⁵ Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro il 2050 in Svizzera e all’estero siano disponibili sufficienti pozzi di carbonio per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero. Il Consiglio federale può fissare valori indicativi per l’impiego di tecnologie a emissioni negative.

⁶ Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai capoversi 1 e 2 sono considerate anche le emissioni generate dal carburante utilizzato per il rifornimento in Svizzera del traffico aereo e della navigazione internazionali.

Art. 4 Valori indicativi per settore

¹ Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 3 nei settori indicati qui appresso le emissioni di gas serra in Svizzera vanno ridotte rispetto al 1990 almeno nella seguente misura:

- a. nel settore degli edifici:
 1. entro il 2040, dell’82 per cento,
 2. entro il 2050, del 100 per cento;
- b. nel settore dei trasporti:
 1. entro il 2040, del 57 per cento,
 2. entro il 2050, del 100 per cento;

§

- c. nel settore dell'industria:
1. entro il 2040, del 50 per cento,
 2. entro il 2050, del 90 per cento.

² Dopo aver sentito le cerchie interessate e conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale può fissare valori indicativi applicabili ad altri settori nonché ai gas serra e alle emissioni generate da vettori energetici fossili. Tiene conto delle conoscenze scientifiche più recenti, della disponibilità di nuove tecnologie e degli sviluppi nell'Unione europea.

Art. 5 Cronoprogrammi per imprese e settori

¹ Entro il 2050 tutte le imprese devono presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero. Al riguardo vanno considerate almeno le emissioni dirette e quelle indirette.

² Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1, imprese e settori possono elaborare cronoprogrammi.

³ Alle imprese e ai settori che elaborano un cronoprogramma entro il 2029 la Confederazione mette a disposizione basi documentali, standard e consulenza specialistica. Può tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

Art. 6 Promozione di tecnologie e processi innovativi

¹ Fino al 2030 la Confederazione accorda alle imprese aiuti finanziari per l'impiego di tecnologie e processi innovativi destinati a favorire l'attuazione dei cronoprogrammi di cui all'articolo 5 capoverso 2 o di singole misure da essi previste.

² Gli aiuti finanziari sono versati mediante gli strumenti di promozione esistenti.

³ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. i requisiti relativi alle singole misure;
- b. i termini entro cui i cronoprogrammi o le singole misure devono essere attuati.

⁴ Non è versato alcun contributo per misure che beneficiano già di altri incentivi o sono integrate in uno strumento di riduzione delle emissioni di gas serra.

⁵ L'Assemblea federale stanza un credito d'impegno della durata di sei anni mediante decreto federale semplice.

Art. 7 Copertura dei rischi

Con le risorse di cui all'articolo 6 capoverso 5 la Confederazione copre inoltre i rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche necessari per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

§

Art. 8 Adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e protezione contro tali effetti

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché in Svizzera siano adottate le necessarie misure volte all'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e alla protezione contro tali effetti.

² Occorre in primo luogo evitare l'aggravarsi dei danni causati dai cambiamenti climatici a persone e cose, dovuto in particolare:

- a. all'aumento della temperatura media e alla variazione delle precipitazioni;
- b. ai fenomeni climatici estremi di particolare intensità, frequenza e durata;
- c. ai cambiamenti negli ecosistemi e nella composizione delle specie.

Art. 9 Obiettivi in materia di orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima

¹ La Confederazione provvede affinché la piazza finanziaria svizzera contribuisca in modo efficace a uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici. Occorre in particolare adottare misure destinate a ridurre l'impatto dei flussi finanziari nazionali e internazionali sul clima.

² Il Consiglio federale può concludere con i settori finanziari convenzioni che orientano i flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima.

Art. 10 Ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni

¹ La Confederazione e i Cantoni assumono un ruolo esemplare per realizzare il saldo netto delle emissioni pari a zero e l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.

² Entro il 2040 l'Amministrazione federale centrale presenta un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero. Oltre a quelle dirette e indirette, sono considerate anche le emissioni prodotte da terzi a monte e a valle.

³ Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie al raggiungimento di tale obiettivo. Può prevedere eccezioni per garantire la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione. Informa periodicamente l'Assemblea federale sullo stato del raggiungimento dell'obiettivo.

⁴ I Cantoni si adoperano affinché entro il 2040 le loro amministrazioni centrali presentino un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero; lo stesso obiettivo è perseguito dalle imprese parastatali nell'ambito di competenza della Confederazione. La Confederazione li sostiene nell'assunzione di un ruolo esemplare mettendo loro a disposizione le necessarie basi documentali.

Art. 11 Attuazione degli obiettivi

¹ Dopo aver sentito le cerchie interessate e tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative all'attuazione degli obiettivi definiti dalla presente legge:

§

- a. per il periodo 2025–2030;
- b. per il periodo 2031–2040;
- c. per il periodo 2041–2050.

² Le proposte di cui al capoverso 1 sono attuate in linea di massima nel quadro della legge del 23 dicembre 2011⁵ sul CO₂.

³ Le proposte del Consiglio federale mirano al rafforzamento dell'economia e alla sostenibilità sociale.

⁴ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e degli effetti dei cambiamenti climatici conformemente agli obiettivi definiti dalla presente legge.

Art. 12 Rapporto con altri atti normativi

¹ Le disposizioni di altri atti normativi federali e cantonali, in particolare quelle concernenti il CO₂, l'ambiente, l'energia, la pianificazione del territorio, le finanze, l'agricoltura, l'economia forestale e del legno, la circolazione stradale e il traffico aereo nonché l'imposizione degli oli minerali, andrebbero concepite e applicate in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla presente legge.

² Per le regioni di montagna e periferiche che si trovano in una situazione particolare è previsto un sostegno supplementare.

Art. 13 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione.

² Per determinati compiti può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.

Art. 14 Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare del 27 novembre 2019⁶ «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.⁷

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 641.71

⁶ FF 2019 7142

⁷ FF 2022 2412



Allegato
(art. 14)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 30 settembre 2016⁸ sull'energia è modificata come segue:

Inserire l'articolo 50a prima del titolo della Sezione 2

Art. 50a Programma d'impulso per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l'efficienza energetica

¹ Nell'ambito di un programma d'impulso la Confederazione promuove, mediante un importo di 200 milioni di franchi all'anno durante dieci anni, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l'efficienza energetica.

² L'esecuzione compete ai Cantoni nell'ambito delle strutture esistenti conformemente all'articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011⁹ sul CO₂.

³ I fondi sono versati ai Cantoni sotto forma di contributo di base pro capite. Per il loro versamento il Consiglio federale può tenere conto degli sforzi già profusi dai singoli Cantoni nel settore degli edifici.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'importo dei contributi di promozione, tenendo conto dell'eventuale assenza di sistemi di distribuzione di calore. Ai fini della sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili, promuove in particolare gli impianti di media e grande potenza; stabilisce le esigenze minime del programma d'impulso.

⁵ L'Assemblea federale stanza un credito d'impegno della durata di dieci anni mediante decreto federale semplice.

Art. 53 cpv. 2, primo periodo, 2^{bis} e 3 lett. a

² Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47, 48 e 50 non possono superare il 40 per cento dei costi computabili. ...

^{2bis} Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2 non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, per gli impianti e i progetti pilota con un basso livello di maturità tecnologica e un elevato rischio finanziario gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 70 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dall'interesse particolare della Confederazione nonché dal rapporto tra costi e benefici.

⁸ RS 730.0

⁹ RS 641.71

§

³ Sono considerati costi computabili:

- a. per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2, le parti non ammortizzabili dei costi direttamente legate allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi del progetto;

In dettaglio

Modifica del 16 dicembre 2022 della legge COVID-19

Gli argomenti del comitato referendario	→	48
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	50
Il testo in votazione	→	52

Contesto


Il coronavirus continua a circolare tra la popolazione ed è tuttora imprevedibile¹: non si può perciò escludere la comparsa di una nuova variante pericolosa. Benché nel corso del 2022 la pandemia di COVID-19 abbia notevolmente perso di intensità, non è possibile predire come si evolverà la situazione.

Proroga della legge COVID-19

Quando nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha raggiunto la Svizzera, il Consiglio federale si è visto costretto a intervenire rapidamente, fondandosi sulla legge sulle epidemie e sul diritto di necessità. Adottando la legge COVID-19, il Parlamento ha poi istituito una base legale di durata limitata che ha permesso di proseguire la lotta contro la pandemia senza dover ricorrere al diritto di necessità. Da allora il Popolo si è pronunciato due volte sulla legge, approvandola in entrambi i casi. Per fare in modo che determinate misure possano essere applicate rapidamente in caso di emergenza, nel dicembre 2022 il Parlamento ha prorogato la validità di alcune disposizioni della legge sino alla metà del 2024.

Terza votazione popolare sulla legge COVID-19

Il 18 giugno 2023 si vota sulla proroga di alcune disposizioni sino al 30 giugno 2024.



Poiché i prestiti, le garanzie e le fidejussioni accordati per i casi di rigore hanno una durata di 10 anni, le relative disposizioni resteranno in vigore sino alla fine del 2031 a prescindere dall'esito della votazione del 18 giugno 2023.

1 Per informazioni riguardo alla situazione epidemiologica si veda la pagina Internet curata dall'Ufficio federale della sanità pubblica covid19.admin.ch

Rapido accesso a nuovi medicinali anti-COVID-19

Grazie alla proroga, anche in futuro il Consiglio federale potrà importare e mettere in commercio nuovi medicinali anti-COVID-19, benché non ancora omologati in Svizzera. In questo modo, dal settembre 2020 a oggi si è potuto disporre di diversi medicinali per curare persone particolarmente esposte al rischio di un decorso grave della malattia.

Certificato COVID-19 per i viaggi all'estero

Il certificato COVID-19 attesta con certezza l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o il risultato di un test. Molti Stati prevedono tuttora la possibilità di tornare a richiederlo per l'ingresso nel Paese. Prorogando la legge potranno essere rilasciati i certificati eventualmente necessari per i viaggi all'estero. È invece improbabile che il certificato venga di nuovo utilizzato all'interno del nostro Paese: un simile impiego dovrebbe infatti essere proporzionato e assolutamente necessario. Sarebbe tutt'al più ipotizzabile nel caso in cui dovesse comparire una variante pericolosa del virus potenzialmente in grado di compromettere la tenuta del sistema sanitario.

Protezione dei lavoratori

Qualora la situazione epidemiologica dovesse considerevolmente aggravarsi, la Confederazione potrebbe obbligare i datori di lavoro a proteggere maggiormente le persone particolarmente a rischio, consentendo loro di lavorare da casa o di svolgere un'attività alternativa equivalente sul luogo di lavoro o a domicilio.

Notifica dell'occupazione dei posti letto

In caso di aumento dei malati, è importante che la Confederazione sia informata sul numero e sull'occupazione dei posti letto negli ospedali svizzeri. La legge COVID-19 prevede che il Consiglio federale possa obbligare i Cantoni a notificare l'occupazione dei posti letto ospedalieri, segnatamente di quelli in terapia intensiva. Può inoltre obbligare fabbricanti, distributori, laboratori nonché ospedali e case di cura a notificare le loro scorte di medicinali, dispositivi di protezione e altro materiale medico importante. In tal modo possono essere individuate carenze dovute alla pandemia e prevenute lacune nell'approvvigionamento.

Sviluppo di medicamenti anti-COVID-19

Dalla fine del 2021 la Confederazione promuove lo sviluppo di medicinali anti-COVID-19 e i suoi effetti a lungo termine. Il pertinente programma di finanziamento si basa sulla legge COVID-19. Senza la legge questi progetti non potranno più essere finanziati e rischierebbero di essere prematuramente interrotti.

L'app SwissCovid può essere riattivata

Il tracciamento dei contatti permetteva di individuare chi aveva avuto un contatto stretto con una persona contagiata. L'applicazione SwissCovid supportava questo strumento rilevando l'avvenuto contatto e informando rapidamente gli interessati del rischio d'infezione. L'applicazione è stata disattivata, ma potrà essere riattivata in caso di necessità. L'installazione e l'utilizzo resteranno comunque facoltativi.

Restrizioni d'entrata

Per combattere la pandemia, la legge COVID-19 prevede la possibilità di limitare l'entrata in Svizzera di persone provenienti da determinati Stati o regioni. Attualmente non sono applicate limitazioni di questo tipo.

Garantire l'ingresso dei frontalieri

All'inizio della pandemia la Svizzera ha fortemente limitato gli ingressi e introdotto controlli alle frontiere. Anche se queste misure dovessero essere reintrodotte, grazie alla legge COVID-19 l'entrata e l'uscita dei frontalieri sarebbero comunque garantite. Ogni giorno sono approssimativamente 400 000 le persone che varcano il confine per venire a lavorare in Svizzera. Circa 34 000 di queste lavorano in ospedali e case di cura, soprattutto nei Cantoni di confine².

2 Nel quarto trimestre del 2022 lavoravano in Svizzera circa 381 000 frontalieri di nazionalità straniera e circa 16 000 frontalieri di nazionalità svizzera; Ufficio federale di statistica – Statistica dei frontalieri nel quarto trimestre 2022

(bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Lavoro e reddito > Attività professionale e orario di lavoro > Popolazione attiva e partecipazione al mercato del lavoro > Persone frontalieri >

– Grenzgänger/innen nach Wohn- und Arbeitsort (innerhalb oder ausserhalb der Schweiz), nach Nationalität

– Frontalieri stranieri secondo il Cantone in cui lavorano, il Paese di residenza, la divisione economica e il sesso)

Misure non prorogate

Numerose disposizioni della legge COVID-19 non sono state prorogate e la maggior parte di esse sono pertanto decadute alla fine del 2022. Tra queste figurano in particolare i provvedimenti di sostegno economico a imprese culturali, associazioni sportive e grandi eventi, i provvedimenti per i casi di rigore, le indennità per perdita di guadagno, le indennità straordinarie per lavoro ridotto e l'assunzione dei costi dei test da parte della Confederazione.

E se la proroga è respinta?

La proroga della legge COVID-19 è stata dichiarata urgente, così da entrare subito in vigore e garantire l'applicazione immediata delle disposizioni in caso di necessità. Contro la proroga è stato chiesto il referendum. In caso di no alle urne, tutte le disposizioni prorogate decadranno a metà dicembre 2023.

Gli argomenti

Comitato referendario

Prorogare la legge COVID è inutile e dannoso. Nonostante la Confederazione abbia proclamato la fine della pandemia e revocato tutte le restrizioni, la legge permette di reintrodurre in qualsiasi momento un certificato e altre misure discriminatorie. Noi tutti – vaccinati e non vaccinati – ne abbiamo però abbastanza di discordia e discriminazioni. Votando NO ricompattiamo una società divisa e torniamo finalmente alla normalità.

Il certificato è inutile

Il certificato è inutile. Nell'ultima votazione sulla legge COVID i cittadini sono stati ingannati a questo riguardo: al telegiornale della SRF del 27 ottobre 2021 il consigliere federale Alain Berset aveva infatti dichiarato che con il certificato si poteva dimostrare di non essere contagiosi. In realtà i vaccinati possono tuttavia trasmettere il virus quanto i non vaccinati. Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni, ha del resto ammesso, nel Tages-Anzeiger del 23 gennaio 2023, che la vaccinazione non ha nessun impatto sulla trasmissione del virus. Non ha perciò senso prorogare la base legale del certificato. Il certificato non è di alcuna utilità neppure per i viaggi all'estero, visto che disponiamo già di un certificato di vaccinazione riconosciuto in tutto il mondo.

La proroga è inutile

Prorogare la legge COVID è inutile. La Confederazione ha del resto posto fine a tutte le restrizioni. Queste non si sono peraltro rivelate efficaci e non hanno assicurato alla popolazione la protezione promessa. Le sproporzionate misure adottate hanno inflitto grandi sofferenze a tutti, giovani e meno giovani, e hanno avuto conseguenze psicologiche in particolare per le ragazze e le giovani donne.

Tornare alla democrazia diretta

Grazie alla proroga della legge, il Consiglio federale conserva poteri incompatibili con una democrazia. Mentre le leggi COVID vengono abrogate praticamente ovunque nel mondo, la Svizzera mantiene in vigore la sua, continuando così a mettere in pericolo il tessuto democratico del Paese. È ora di ripristinare pienamente la democrazia diretta: lo stato di eccezione deve appunto rimanere l'eccezione.

**Gli argomenti
precedenti non
hanno più valore**

A sfavore della proroga depone anche il fatto che gli argomenti chiave delle due prime votazioni non hanno più alcun valore: se la questione degli aiuti finanziari, nel frattempo soppressi, aveva dominato la scena nella prima votazione, nella seconda era stato dedicato ampio spazio alle falsità sul certificato e sull'efficacia dei vaccini. La legge non ha perciò alcun valido fondamento.

**Riconciliare la
società**

Con un NO a questa legge inutile e dannosa diamo un importante contributo a favore dei diritti popolari, della democrazia diretta e della riconciliazione della società. Così da poter tornare a condurre una vita normale, all'insegna della responsabilità individuale.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per questi motivi il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 [misure-no.ch](https://www.misure-no.ch)

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La legge COVID-19 ha creato le basi giuridiche per intervenire rapidamente e arginare la pandemia adottando le opportune contromisure. La legge ha dato buoni frutti e gode di ampia legittimazione democratica. Benché la pandemia abbia notevolmente perso di intensità, è opportuno prorogare talune disposizioni affinché la Confederazione possa avvalersi di determinati strumenti in caso di necessità. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Nuovi medicinali per le persone a rischio

Per le persone particolarmente a rischio il ricorso a nuovi medicinali anti-COVID-19 può essere di vitale importanza. Grazie alla legge COVID-19, la Confederazione ha potuto mettere rapidamente a disposizione diversi nuovi medicinali prima che la procedura di omologazione si fosse conclusa. In caso di no alla proroga, si vedrebbe privata di tale possibilità. A beneficiare di questi medicinali sono state soprattutto le persone più esposte al rischio di un decorso grave della malattia, ad esempio quelle con un sistema immunitario indebolito.

Certificato COVID-19 per i viaggi all'estero

La Svizzera ha forti legami con l'estero. Poiché non si può escludere che alcuni Stati richiedano nuovamente un certificato COVID-19 per l'ingresso nel Paese, per cittadini e imprese è importante poter disporre di un certificato sicuro e internazionalmente riconosciuto. Senza la legge COVID-19 verrebbe meno la base legale necessaria al suo rilascio.

Proteggere la sanità nelle regioni di confine

Al momento è improbabile che la Svizzera reintroduca severi controlli alle frontiere. Se dovesse però accadere, ne risentirebbe l'operatività degli ospedali delle regioni di confine, dato che vi lavorano numerosi frontalieri. La proroga della legge consente ai frontalieri di continuare a entrare in Svizzera anche in caso di chiusura delle frontiere.

Protezione sul posto di lavoro

Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, occorrerà proteggere maggiormente sul posto di lavoro le persone particolarmente a rischio. In virtù della legge, la Confederazione può obbligare i datori di lavoro ad accordare a queste persone la possibilità di lavorare da casa, affinché siano maggiormente protette dal contagio.

Farsi trovare pronti

Nelle emergenze è importante farsi trovare pronti. Attualmente non viene applicata quasi nessuna delle disposizioni prorogate, ma se la situazione dovesse notevolmente peggiorare si potrebbe farvi ricorso in tempi brevi. Un no alla proroga impedirebbe alla Confederazione di reagire a un'eventuale emergenza in modo rapido e mirato, proteggendo le persone particolarmente a rischio.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la proroga del 16 dicembre 2022 della legge COVID-19.

Sì

 admin.ch/proroga-legge-covid-19

§

Il testo in votazione

**Legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a
far fronte all'epidemia di COVID-19
(Legge COVID-19)
Modifica del 16 dicembre 2022**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 2022¹,
decreta:*

I

La legge COVID-19 del 25 settembre 2020² è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3, 4^{bis} e 4^{ter}

³ Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e ed f unicamente nella misura in cui i Cantoni e i privati non siano in grado di garantire l'approvvigionamento.

^{4^{bis}} Al fine di rafforzare i servizi del settore sanitario nella crisi da COVID-19, i Cantoni finanziano le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività. Definiscono le capacità necessarie previa consultazione della Confederazione.

^{4^{ter}} Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a notificare le loro capacità nell'assistenza sanitaria, segnatamente il numero complessivo e l'occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19.

Art. 4 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio. Può in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro, segnatamente quello di permettere ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi o di svolgere un lavoro alternativo equivalente.

II

La durata di validità delle seguenti disposizioni della legge COVID-19 del 25 settembre 2020³ è prorogata sino al 30 giugno 2024:

¹ FF 2022 1549

² RS 818.102

³ RS 818.102

§

- a. articolo 3 capoversi 1 e 2 lettere a–g;
- b. articolo 5;
- c. articolo 6;
- d. articolo 6a.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]⁴). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il 1° gennaio 2023 con effetto sino al 30 giugno 2024.

§*Allegato
(cifra III)***Modifica di altri atti normativi**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002⁵ sul Parlamento

La durata di validità dell'articolo 10a è prorogata sino al 30 giugno 2024.

2. Legge del 28 settembre 2012⁶ sulle epidemie

Art. 60a Sistemi di tracciamento di prossimità e di presenza per il coronavirus SARS-CoV-2

¹ L'UFSP gestisce i seguenti sistemi volti a informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2:

- a. un sistema che registra la prossimità tra i telefoni cellulari di persone partecipanti al sistema (sistema di tracciamento di prossimità);
- b. un sistema che i visitatori di manifestazioni e strutture possono utilizzare per registrare la loro presenza senza fornire dati personali (sistema di tracciamento di presenza).

² I sistemi e i dati trattati possono essere utilizzati esclusivamente per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2 e per allestire le relative statistiche. Non possono in particolare essere utilizzati dalle autorità cantonali per ordinare ed eseguire i provvedimenti di cui agli articoli 33–38, dalla polizia, dalle autorità penali o dai servizi delle attività informative.

³ La partecipazione ai sistemi è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la partecipazione o non partecipazione; eventuali accordi derogatori non hanno effetto.

⁴ Chi è stato informato attraverso uno dei sistemi di essere stato potenzialmente esposto al coronavirus SARS-CoV-2 può, dietro presentazione della relativa notifica, sottoporsi gratuitamente a test per determinare se presenta un'infezione da coronavirus.

⁵ I sistemi sono concepiti in base ai seguenti principi:

- a. per il trattamento dei dati sono adottati tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per evitare che i partecipanti siano identificabili;

⁵ RS 171.10

⁶ RS 818.101

§

- b. i dati sono trattati, per quanto possibile, su componenti decentralizzate e installate dai partecipanti sul loro telefono cellulare; in particolare, i dati su altre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare;
- c. il sistema di tracciamento di prossimità raccoglie o tratta soltanto i dati necessari a determinare la distanza e la durata della prossimità e a trasmettere le informazioni; in particolare, non registra dati sulla posizione;
- d. i dati sono distrutti non appena non servono più alla trasmissione delle informazioni;
- e. il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutte le componenti dei sistemi sono pubblici; i programmi leggibili elettronicamente devono comprovatamente essere stati elaborati per mezzo di questo codice sorgente.

⁶ È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati.

⁷ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'organizzazione e dell'esercizio dei sistemi, nonché del trattamento dei dati.

⁸ Il Consiglio federale prevede la sospensione dei sistemi, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutte le componenti installate sui telefoni cellulari, non appena i sistemi non sono più necessari o non si rivelano sufficientemente efficaci per lottare contro l'epidemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2.

Art. 62a Collegamento dei sistemi di tracciamento di prossimità e di presenza a sistemi esteri

I sistemi di cui all'articolo 60a possono essere collegati a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità mediante:

- a. la legislazione; o
- b. garanzie sufficienti, in particolare contrattuali.

Art. 80 cpv. 1 lett. f

¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

- f. il collegamento del sistema di tracciamento di prossimità e del sistema di tracciamento di presenza di cui all'articolo 60a a sistemi esteri corrispondenti.

Art. 83 cpv. 1 lett. n

¹ È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

- n. rifiuta a una persona, perché questa non partecipa al sistema di tracciamento di prossimità o al sistema di tracciamento di presenza (art. 60a cpv. 3), un servizio da lui offerto e destinato al pubblico.

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 18 giugno 2023:

Sì

Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese

Sì

Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (controprogetto indiretto all'iniziativa per i ghiacciai)

Sì

Modifica del 16 dicembre 2022 della legge COVID-19



VotInfo

L'applicazione sulle votazioni
Con video esplicativi e risultati

